

CSEN EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA

Comunicazione non periodica riservata agli associati

Ottobre 2013

“Formazione CSEN. Pratiche di etica gestionale e progettazione locale”,

sono stati costituiti 13 Uffici

Progetti CSEN Regionali:

1. Ufficio Progetti Reg. di SASSARI
2. Ufficio Progetti Reg. di UDINE
3. Ufficio Progetti Reg. di CUNEO
4. Ufficio Progetti Reg. di BOLOGNA
5. Ufficio Progetti Reg. di AOSTA
6. Ufficio Progetti Reg. di PESCARA
7. Ufficio Progetti Reg. di FAENZA
8. Ufficio Progetti Reg. di ROMA
9. Ufficio Progetti Reg. di CROTONE
10. Ufficio Progetti Reg. di FIRENZE
11. Ufficio Progetti Reg. di PERUGIA
12. Ufficio Progetti Reg. di MESSINA
13. Uff. Prog. Reg. di FROSINONE

Per informazioni CSEN:

ufficio.progetti@csenprogetti.it
Andrea Bruni

06/ 3291853

cell. 339/8907156



PROVE DI FISCALITÀ'

L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 516,46.

Del Dott. Stefano Monti

Fra le numerose interpretazioni che propone al settore associativo non profit l'Agenzia delle Entrate ve ne sono alcune che lasciano ampi spazi di perplessità anche ai professionisti più preparati. Una recente sentenza della Commissione Tributaria di Brescia sembrerebbe dirimere (il condizionale è d'obbligo) una questione tecnica altamente spinosa da cui l'AdE fa derivare una sanzione apparentemente spropositata, cioè la decadenza da tutti i benefici fiscali proprie delle ASD e della L.398/91 con conseguente applicazione di sanzioni di importo decisamente elevato. Senza soffermarsi sulla pretesa opportunità dell'Agenzia di sostituirsi a volte al legislatore, voglio proporvi in toto la sentenza seguita da un mio commento esplicativo. Sebbene la lettura della sentenza possa apparire ostica ai non addetti ai lavori ritengo sia necessaria per cogliere nel suo complesso la profondità dell'argomentazione ponendo l'accento sulle dinamiche adottate dall'Agenzia e le deduzioni che la Commissione ne fa seguire.

*“l'interpretazione dell'articolo 37 co. 2 della
L.342/2000 che modifica il comma 5
dell'art.25 della L.133/1999”*

Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Brescia n.57 del 17 giugno 2013

Z. V., in qualità di legale rappresentante della società sportiva V. che svolge attività nel campo del calcio dilettantistico, impugna l'avviso di accertamento, notificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia, relativo all'IVA, IRAP e sanzioni come per legge - anno d'imposta 2007 - A seguito di PVC redatto dai funzionari dell'Ufficio controlli della D.P. di Brescia veniva accertato che l'odierna ricorrente, a seguito di violazione dell'art. 25, comma 7, della legge 133/1999 aveva perso le agevolazioni fiscali proprie delle associazioni sportive dilettantistiche e conseguentemente l'Ufficio ha disapplicato il regime forfettario di determinazione del reddito ex art. 5 legge 389/1991. La ricorrente chiede di annullare l'avviso di accertamento sostenendo che:

- Tutti i pagamenti ricevuti sono transitati sul conto corrente bancario e nessun pagamento sopra la soglia di € 516,00 è avvenuto in contanti e, come

previsto dalla legge, per i pagamenti sopra tale somma sono stati utilizzati mezzi di pagamento come il controcorrente o assegno e comunque tracciabili; talvolta i pagamenti sono stati effettuati in contanti trattandosi di giovani spesso senza conto bancario acceso;

- L'A.F. disapplicando il regime forfettario di tassazione IRAP non avrebbe incluso tra i componenti negativi deducibili € 265.910,00 di indennità/compensi corrisposti agli sportivi e tecnici;

- L'Ufficio controdeduce sostenendo che:

- L'art. 25, comma 5, della legge 133 del 1999 prevede che i pagamenti a favore della società sportive e i versamenti effettuati se di importo superiore a € 516,00 devono avvenire tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'A.F. lo svolgimento di efficaci controlli, comportamento questo non tenuto dall'associazione. L'inosservanza di tale disposizione comporta la decadenza delle agevolazioni;

- L'indeducibilità ai fini IRAP dei costi sostenuti consegue alla perdita delle agevolazioni fiscali;

La Commissione, a scioglimento delle riserva, ritiene che il ricorso vada accolto per le considerazioni che seguono.

Premesso che la società, dall'ampia documentazione prodotta dimostra pacificamente che tutti i pagamenti superiori la soglia di € 516,00 sono stati eseguiti tramite conti correnti bancari ovvero tramite idonee modalità atte a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, la Commissione è chiamata a decidere, in sostanza, se tale soglia non debba essere superata per ogni singolo pagamento ovvero se si debbano considerare più pagamenti, magari effettuati anche nello stesso mese, che sommati tra di loro, eccedano la quota di € 516,00, tesi, quest'ultima sostenuta dall'Amministrazione finanziaria. Come affermato dalle stesse parti, non esiste ad oggi giurisprudenza in merito.

Al riguardo, non può che farsi riferimento alla lettura dall'art. 25, comma 7, della legge n. 133/1999 che così recita " I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (ora € 516,00), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli....".

La disposizione stabilisce che soltanto per i pagamenti superiori a € 516,00 debbano essere eseguiti "tramite conti correnti bancari o postali ... ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli" e dalla disposizione non è dato rinvenire alcun riferimento alla sommatoria degli importi elargiti per stabilire se la società dilettantistica ha superato o meno la soglia consentita. Come prima accennato, l'associazione ha rispettato il dettato normativo effettuando i pagamenti sopra tale soglia tramite i mezzi di pagamento previsti dall'art. 25, comma 7, della legge 133/1999.

2

Risultano altresì deducibili, ai fini IRAP, le somme corrisposte a titolo di compensa per l'attività svolta, in applicazione dell'art. 5 della legge 27.12.2002, n. 289.

Data la peculiarità della vicenda, e l'assenza di giurisprudenza in merito, ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

Commento

La sentenza in oggetto chiarisce un'interpretazione dell'articolo 37 co. 2 della L.342/2000 che modifica il comma 5 dell'art.25 della L.133/1999 . La norma modificata in termini di importo stabilisce l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti di importo superiore ad € 516,46 eseguiti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche da effettuare pertanto attraverso conti correnti bancari o postali al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria di promuovere con maggiore efficacia il controllo.

L'inosservanza della norma comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali di cui alla L.398/91.

La Commissione Tributaria è stata chiamata, in merito ad una singola operazione, di considerare il limite di € 516,46 singolarmente o derivante dalla sommatoria dei relativi pagamenti frazionati. La sentenza in esame ha stabilito che l'obbligo di tracciabilità di € 516,46 riguarda il singolo pagamento senza considerare l'importo complessivo dei cosiddetti pagamenti frazionati.

La ragione di tale posizione si evince dal tenore letterale dell'articolo 25 co.5 della L.133/99 che nulla sancisce circa i pagamenti frazionati da ricondurre al limite previsto dalla legge.

Sul punto occorrerà attendere ulteriore fonte giurisprudenziale ed è inoltre auspicabile l'intervento a breve di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Mi duole aggiungere che troppo spesso in casi simili le spese sono compensate tra le parti.

Specifiche dell'Avv. P.Rendina

Il chiarimento offerto dagli Ermellini ci auguriamo metta finalmente la parola fine alla questione circa la tracciabilità del contante da e verso le casse associative avendo di fatto demarcato una netta linea di confine fra la realtà vissuta quotidianamente nelle sedi degli enti associativi e quanto erroneamente sino ad ora sostenuto dagli Agenti accertatori.

Ai fini della normativa sulla tracciabilità è pertanto necessario ricordarsi che : **ogni singola operazione** effettuata dall'Associazione (es. pagamento affitto della sede) o in favore dell'Associazione (es. pagamento del corso) deve essere eseguita mediante i metodi di pagamento previsti dall'art. 25, comma 7, della legge 133/1999 e, pertanto, attraverso modalità che consentano la tracciabilità dell'operazione idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Diversamente, qualora confluissero nelle casse dell'Associazione più pagamenti in contanti singolarmente presi d'importo inferiore ad € 516,46=, benché la loro somma eccedere il limite di cui alla normativa, non vi sarebbero problemi.

Sul punto però è utile ricordare che l'Associazione, vivendo in un sistema di democraticità interna e di trasparenza nei confronti degli Associati, è comunque sempre tenuta a rispettare una sorta di "tracciabilità" interna che possa giustificare tutti i movimenti di cassa effettuati nel corso dell'anno solare. Un sistema dunque che preveda l'emissione di ricevute per ogni singola operazione, indicando i dati di colui che versa, importo e causale, da riportare in un libro cassa utile anche ai fini della redazione del rendiconto finale.

Piccoli accorgimenti messi in pratica non da tutti ma che, se disattesi o applicati in maniera erronea, potrebbero prestare il fianco ad accertamento con esito sfavorevole.

CONI COMUNICATO 02/09/13

Presentato il nuovo organigramma della Società

La Coni Servizi SpA ha presentato ai dirigenti e ai quadri della Società il nuovo organigramma in vigore dal 2 settembre. Nasce un settore per la Responsabilità Sociale che riporterà al Direttore Generale, così come sarà dato il via ad un nuovo Centro Studi e Ricerche dove confluirà l'Osservatorio Statistico. Il marketing sarà accentrato in un'unica direzione, mentre verrà dato notevole impulso e centralità alla Scuola dello Sport nonché all'Istituto di Medicina e all'Istituto di Scienza dello Sport. Confermate invece le altre aree direzionali di riferimento di attinenza specifica della Società. Per quanto riguarda le Attività precipue per l'Ente Coni, la Preparazione Olimpica passa sotto la Segreteria Generale del CONI, insieme al Territorio e Promozione dello Sport, all'Antidoping, alla Vigilanza sulle Federazioni, alle segreterie degli organi di Giustizia Sportiva e all'Ufficio Statuti e Regolamenti. In quest'ambito nasce l'Ufficio Progetti Speciali con particolare attenzione verso l'Unione Europea e i relativi finanziamenti. La Comunicazione e i Rapporti con i Media e il Coordinamento delle Attività Politiche e Istituzionali riporteranno invece al Presidente del CONI.